

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione alla Repubblica moldova

(2013/500/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell'accordo OMC e ai rispettivi allegati.
- (2) Il regolamento (CE) n. 55/2008 ⁽¹⁾ è stato modificato dal regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di prorogare le preferenze commerciali autonome concesse alla Repubblica moldova («Moldova») fino al 31 dicembre 2015 e adeguare i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 55/2008 prevede il libero accesso al mercato dell'Unione di tutti i prodotti originari della Moldova, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli elencati nell'allegato I di tale regolamento. I prodotti elencati in tale allegato beneficiano di concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nei limiti dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi. Ulteriori proroghe dell'ambito di applicazione delle preferenze di cui al regolamento (CE) n. 55/2008 possono essere adottate al fine di liberalizzare l'importazione di vino dalla Moldova.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 581/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (GU L 165 del 24.6.2011, pag. 5).

- (3) In assenza di una deroga agli obblighi dell'Unione ai sensi dell'articolo I, paragrafo 1, e dell'articolo XIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, nella misura necessaria il trattamento previsto da tali preferenze commerciali autonome dovrebbe essere esteso a tutti gli altri membri dell'OMC.

- (4) È nell'interesse dell'Unione chiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione alla Moldova a norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC al fine di consentire all'Unione di accordare un regime di ammissione in franchigia o un trattamento preferenziale ai prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all'allegato della presente decisione, senza dover estendere lo stesso regime di ammissione in franchigia o trattamento preferenziale a prodotti simili provenienti da qualsiasi altro membro dell'OMC fino al 31 dicembre 2015.

- (5) L'Unione deve presentare tale richiesta all'OMC.

- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC relativamente alla richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell'OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione alla Moldova per i prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all'allegato.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS

ALLEGATO

PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI

1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2013 ⁽¹⁾	2014 ⁽¹⁾	2015 ⁽¹⁾
09.0504	da 0201 a 0204	Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	4 000 ⁽²⁾	4 000 ⁽²⁾	4 000 ⁽²⁾
09.0505	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207 34	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾
09.0506	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di animali della specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali della specie suina e bovina	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾	500 ⁽²⁾
09.4210	da 0401 a 0406	Prodotti lattiero-caseari	1 500 ⁽²⁾	1 500 ⁽²⁾	1 500 ⁽²⁾
09.0507	0407 00	Uova di volatili in guscio	120 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾	120 ⁽³⁾
09.0508	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all'uso alimentare	300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾	300 ⁽²⁾
09.0509	1001 90 91 1001 90 99	Altra spelta (escluse sementi di spelta), frumento tenero e frumento segalato	55 000 ⁽²⁾	60 000 ⁽²⁾	65 000 ⁽²⁾
09.0510	1003 00 90	Orzo	50 000 ⁽²⁾	55 000 ⁽²⁾	60 000 ⁽²⁾
09.0511	1005 90	Mais	45 000 ⁽²⁾	50 000 ⁽²⁾	55 000 ⁽²⁾
09.0512	1601 00 91 e 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	600 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾	600 ⁽²⁾
	ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: — di galli e di galline, non cotte, — di animali della specie suina domestica, — di animali della specie bovina, non cotte			
09.0513	1701 99 10	Zucchero bianco	34 000 ⁽²⁾	34 000 ⁽²⁾	34 000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Dal 1° gennaio al 31 dicembre.

⁽²⁾ tonnellate (peso netto).

⁽³⁾ milioni di unità.

2. Prodotti che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota *ad valorem* del dazio all'importazione

Codice NC	Designazione delle merci
0702	Pomodori freschi o refrigerati
0703 20	Aglione, fresco o refrigerato
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate
0709 90 80	Carciofi
0806	Uve, fresche o secche

Codice NC	Designazione delle merci
0808 10	Mele, fresche
0808 20	Pere e cotogne
0809 10	Albicocche
0809 20	Ciliege
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
0809 40	Prugne e prugnone